

IL Giudice Unico

Letto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da:

CLIENTI

Ricorrenti

BANCA

Contro

Resistente

E Contro

SOCIETÀ SPA

Resistente

rilevato che i ricorrenti, CLIENTI, hanno agito in giudizio per fare accertare la nullità dei contratti di acquisto di diamanti, dai medesimi conclusi con SOCIETÀ SPA, attraverso l'intermediario BANCA, per mancata stipulazione in forma scritta del contratto-quadro, prescritta per le operazioni di intermediazione finanziaria dall'art. 23 del D.Lgs. 58/1998 (TUF), nonché per violazione dell' art. 30 TUF; ciò, al fine di ottenere la condanna della società venditrice alla restituzione, in loro favore, del corrispettivo complessivamente versato, pari ad euro 67.482,41 (di cui euro 30.398,41, ad (OMISSIS), euro 22.709,00, a (OMISSIS), ed euro 14.375,00, a (OMISSIS)), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;

rilevato che, in subordine, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare, ex art. 1453 c.c., la risoluzione dei contratti per cui è causa per inadempimento contrattuale e, in ulteriore subordine, di dichiarare tenute e condannare SOCIETÀ SPA e BANCA al risarcimento, in loro favore, dei danni quantificati nell'importo di euro 67.482,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

rilevato che le parti convenute hanno chiesto il rigetto integrale delle domande, in primo luogo contestando l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 58/1998 ai contratti conclusi dai ricorrenti, posto che i diamanti non rientrerebbero nella categoria dei prodotti finanziari;

ritenuto che con riguardo ai contratti per cui è causa, conclusi tra l'anno 2014 e l'anno 2016 (v. docc. 8, 13, 15 e 16 di BANCA), deve essere presa in considerazione la disciplina di cui al D.Lgs 58/1998 (TUF), nella versione vigente nel suddetto arco temporale;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u) del TUF, per "prodotti finanziari" si intendono "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria...";

ritenuto che nella categoria degli "strumenti finanziari" sono contemplati i "valori mobiliari" (art. 1, comma 2, lett a);

ritenuto che ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis "Per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali" e che, alla lett. d) del medesimo articolo si fa riferimento, in generale, a "qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure";

Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, del 26 novembre 2018

ritenuto conseguentemente che debba escludersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di valori mobiliari, posto che quelli abbinati ai diamanti (v. docc. 4-5-6 di parti ricorrenti) consistono in meri certificati di garanzia, attestanti l'autenticità e le caratteristiche delle pietre preziose (v. docc. 8, 13, 15 e 16 sopra citati), e non sono certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un "mercato secondario" appositamente organizzato;

ritenuto che, con l'espressione "ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, debba intendersi «ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio» (v. Cass. 2736/2013);

ritenuto che, anche secondo la Consob (v. comunicazione n. DTC/13038246 del 6.5.2013), "per ogni altra forma di investimento di natura finanziaria debbono intendersi le proposte di investimento che implicino la compresenza dei tre seguenti elementi: (i) impiego di capitale; (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria e; (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale";

ritenuto che, concordandosi con quanto affermato dalla Consob, in generale, a proposito della vendita di diamanti (v. comunicazione citata), nel caso di specie, (i) con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti, si sia determinato il trasferimento di un pieno diritto di proprietà dei preziosi in capo agli acquirenti, atteso che questi ultimi sono stati immediatamente immessi nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere dei suddetti beni, senza vincoli o limitazioni al godimento degli stessi; (ii) non è stato previsto un patto di riacquisto da parte delle società venditrici, in quanto, SOCIETÀ SPA si è solo impegnata, per il caso in cui gli acquirenti intendano rivendere i diamanti, ad assumere il mandato per il loro "ricolloccamento", facendo riferimento alle quotazioni pubblicate dall'azienda sul "Sole 24 Ore"; (iii) non è stata prospettata, a favore degli acquirenti che decidano di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore dei beni acquistati, in quanto non è stata formulata l'effettiva e predeterminata promessa, all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato ai beni acquistati;

ritenuto, dunque, che l'eventuale provento percepito con la rivendita dei diamanti rappresenti solo una delle possibili modalità di godimento dei beni stessi da parte dei proprietari;

ritenuto, a conferma dell'esposto assunto, che la giurisprudenza di legittimità abbia qualificato come contratto di investimento il contratto, di natura ben diversa da quelli oggetto della presente causa, in cui una società proponga al pubblico il "blocco" di una somma per un dato periodo in prospettiva di un guadagno, mediante un meccanismo negoziale consistente nella consegna in affidamento all'investitore di un diamante del valore ipotetico di mille euro, chiuso in un involucro sigillato, contro il versamento in denaro di un identico importo, con l'impegno della società di "riprendersi" il prezioso dopo dodici mesi e di restituire il capitale maggiorato di ottanta euro, senza alcun'altra prestazione a carico dell'investitore; ciò in quanto, in detta operazione, prevalgono gli elementi del credito fruttifero e della garanzia, rispetto a quello della custodia, e sussiste il rischio emittente, legato all'incertezza sulla capacità della società di restituire il tantumdem insieme all'incremento promesso (v. Cass. n. 2736/2013);

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, i contratti di vendita dei diamanti conclusi tra gli odierni ricorrenti e la SOCIETÀ SPA, con l'intermediazione di BANCA, non siano soggetti alla disciplina dettata dal D.Lgs 58/1998 in materia di intermediazione finanziaria;

Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi, del 26 novembre 2018

ritenuto che sia infondata anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, attenendo le doglianze dei ricorrenti non alla fase esecutiva del contratto, ma a quella (che si allega viziata) di formazione della volontà negoziale;

ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;

ritenuto che la novità e la complessità delle questioni trattate giustificino l'integrale compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso promosso da CLIENTI. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Parma, 26.11.2018

IL G.U.
dott. Antonella Ioffredi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS